

C. 4127-*bis* Governo

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019**

**Emendamenti 5.11, 6.4, 7.019,
e 12.13 del relatore**

2

20 novembre 2016

A.C. 4127-bis

**Emendamento all'art 5 del ddl di bilancio 2017
(Regime di cassa per i contribuenti che si avvalgono della contabilità semplificata)**

1. All'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1, le parole da: "e le parole" fino alla fine del periodo sono soppresse.

Relazione illustrativa

L'emendamento mira a mantenere l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, commi 1 e 2, relative alla determinazione del costo dei beni e alla determinazione del valore normale dei beni ai contribuenti che applicheranno il regime di cassa. La disapplicazione di alcune norme del TUIR deve, infatti, essere limitata esclusivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 109 che dettano i criteri di competenza evidentemente non in armonia con quelli previsti dal regime di cassa.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta effetti trattandosi di un mero chiarimento.

IL RELATORE

5. 11

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

“ART. 7-bis.

(Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei servizi di trasporto marittimo lacuale, fluviale e lagunare).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, numero 14), le parole: «o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;

b) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: «1.1 Prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.»;

c) alla Tabella A, parte III, numero 127-novies), dopo la parola: «escluse» sono inserite le seguenti: «quelle di cui alla Tabella A, parte II-bis, n. 2), e».

2. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque da ritenersi comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.”.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2017: - 7.800.000

2018: - 7.800.000

2019: - 7.800.000.

7.019 Il Relatore

1. All'articolo 12, comma 1, la lettera c) è abrogata.

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto si rende necessario in quanto per le società di gestione dei fondi comuni d'investimento (SGR) gli interessi passivi non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Ed infatti, con riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, il comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 446 del 1997, stabilisce che "Per le società di gestione di fondi comuni di investimento... si assume la differenza tra le commissioni attive e passive". Inoltre, ai sensi del successivo comma 5, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale e le spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

Pertanto, per le SGR, la previsione del concorso alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento degli interessi passivi è priva di rilevanza.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta effetti trattandosi di un mero chiarimento.

IL RELATORE

12.13

h